



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 06/03/2023 (punto N 41)

Delibera

N 228

del 06/03/2023

Proponente

MONIA MONNI

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Renata Laura CASELLI

Direttore Edo BERNINI

Oggetto:

L.R. 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente. Nuova identificazione delle aree di superamento e dei Comuni soggetti all'adozione dei PAC ai sensi della l.r. 9/2010, aggiornamento delle situazioni a rischio di inquinamento atmosferico, criteri per l'attivazione dei provvedimenti, modalità di gestione e aggiornamento delle linee guida per la predisposizione dei PAC. Revoca DGR 1182/2015, DGR 814/2016.

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Assenti

Serena SPINELLI

ALLEGATI N°6

ALLEGATI

| Denominazione | Pubblicazione | Riferimento |
|---------------|---------------|--|
| 1 | Si | Allegato 1 Aree di superamento |
| 2 | Si | Allegato 2 Comuni PAC |
| 3 | Si | Allegato 3 Comuni PAC contingibili |
| 4 | Si | Allegato 4 Modalità di attivazione interv. cont. |
| 5 | Si | Allegato 5 Comunicazioni autorità |
| 6 | Si | Allegato 6 Linee guida PAC |

STRUTTURE INTERESSATE

| Denominazione |
|---------------|
|---------------|

Denominazione

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Allegati n. 6

- 1 *Allegato 1 Aree di superamento*
69171ea38266a21ce36de0b91a541163cbad1d3d72fac70b181524a19cd59a33
- 2 *Allegato 2 Comuni PAC*
9e7d2099b9369549786eae6b6d4c82e78c9ea2ceb4adbcbddc173b00164bd963
- 3 *Allegato 3 Comuni PAC contingibili*
abc864e0a60204a36acc6c40ae2b4d786766295fdbf03e5e9de1cbf13da1c72e
- 4 *Allegato 4 Modalità di attivazione interv. cont.*
b8df2643d8b68f44939327189f8899502aeb13b750504654c8d6e07faa9e35ce
- 5 *Allegato 5 Comunicazioni autorità*
72980702e5af927da3a8757f9cf9b67dd6a71d7cd28b51ae9382283095cf5b21
- 6 *Allegato 6 Linee guida PAC*
50dfafc992c71ea8810418a567a38b3de57408e9dc38125fb22feec533eefae8

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.05.2008 “relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;

Visto il decreto legislativo n. 155 del 13.08.2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” che recepisce la direttiva 2008/50/CE al fine di ottenere un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

Vista la legge regionale n. 9 del 11.02.2010 “Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente”;

Vista la Deliberazione del Consiglio regionale n. 72 del 18.07.2018 “Piano regionale per la qualità dell'aria-ambiente (PRQA)”;

Vista la Legge 23.12.1978, n. 833, recante “Istituzione del Servizio sanitario nazionale” ed in particolare l'art. 32 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;

Visto il d.lgs. 31.03.1988, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”, e in particolare l'art. 117 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;

Vista la l.r. 01.12.1998, n. 88, recante “Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112”, e in particolare l'art. 6 che disciplina i poteri sostitutivi;

Vista la legge regionale 22.06.2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”);

Vista la Deliberazione del Consiglio regionale n. 7 del 27.01.2010 approvazione della carta dei servizi e delle attività di ARPAT ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 30/2009;

Visto l'aggiornamento della Carta dei Servizi e delle attività, approvato con la Delibera del Consiglio regionale n. 9 del 30.01.2013;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 1182 del 09.12.2015 “Nuova identificazione delle aree di superamento, dei Comuni soggetti all'elaborazione ed approvazione dei PAC e delle situazioni a rischio di superamento, ai sensi della l.r. 9/2010. Revoca DGR 1025/2010, DGR 22/2011”

Viste:

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 964 del 12.10.2015 “Nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale, nuova struttura della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria e adozione del programma di valutazione ai sensi della l.r. 9/2010 e del d.lgs. 155/2010;

- la Deliberazione n. 1626 del 21.12.2020 “Aggiornamento della classificazione del territorio regionale ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente ai sensi della l.r. 9/2010 e del d.lgs. 155/2010”;

Considerato che la l.r. 9/2010, art. 2, attribuisce alla Giunta regionale le funzioni relative alla valutazione della qualità dell’aria ambiente nel rispetto dei criteri, nonché delle modalità e delle tecniche di misurazione stabilite dal d.lgs. 155/2010;

Considerato inoltre che con Delibera n.1413 del 16.11.2020 “Esclusione dell’Agglomerato di Firenze dalle aree di superamento critiche per il materiale particolato fine (PM10) ai sensi dell’art. 12 della l.r. 9/2010 “Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente” è stato stabilito il superamento della criticità per il materiale particolato (PM10) dei comuni ricompresi dell’Agglomerato di Firenze;

Considerato che il gruppo di lavoro composto dal Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamento Atmosferico della Regione Toscana, ARPAT e LaMMA ha condotto appositi studi, che hanno permesso di determinare la nuova rappresentatività territoriale di tutte le stazioni di misura della rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria ambiente;

Visto il rapporto “Rappresentatività spaziale delle stazioni di monitoraggio di qualità dell’aria toscana” del 2022 trasmesso dal Consorzio LaMMA con PEC prot. n. 0268845 del 05.07.2022;

Visti gli ulteriori rapporti sugli approfondimenti conoscitivi commissionati ad ARPAT relativi a “Stima della rappresentatività spaziale delle stazioni di fondo di rete regionale PM10 con il metodo beta” e trasmessi con PEC prot. n. 0395476 del 18.10.2022;

Visti i dati rilevati dalle stazioni di misura della qualità dell’aria e dalle campagne di misura condotte da ARPAT ;

Considerato che ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera g) del d.lgs. 155/2010, le aree di superamento, sono definite come le aree ricadenti all’interno di una zona o di un agglomerato nella quale è stato valutato il superamento di un valore limite o di un valore obiettivo, individuata sulla base delle misurazioni in siti fissi o indicative o sulla base delle tecniche di modellazione;

Ritenuto di indicare, sulla base della definizione sopra riportata, e in un’ottica del principio di precauzione, come aree di superamento le porzioni del territorio regionale rappresentate territorialmente da stazioni della rete regionale di rilevamento in cui è stato registrato almeno un superamento del valore limite o del valore obiettivo negli ultimi cinque anni per una o più sostanze inquinanti;

Considerato che il Settore regionale Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamento Atmosferico sulla base della definizione di cui al punto precedente e delle informazioni sui dati di qualità dell’aria e della rappresentatività territoriale di cui ai rapporti indicati ai punti precedenti, ha potuto valutare la qualità dell’aria ambiente su tutto il territorio regionale, determinando le aree di superamento così come riportate nell’allegato 1, parte integrante della presente deliberazione;

Considerato che a seguito della valutazione di cui al punto precedente, effettuata ai sensi del art. 5 del d.lgs. 155/2010, sono stati individuati i Comuni in cui sono presenti le predette aree di superamento relativamente ai superamenti dei valori limite;

Ricordato che, come previsto dall'art. 12 comma 1 della l.r. 9/2010, i Comuni sopra individuati, il cui elenco è riportato nell'allegato 2, facente parte integrante della presente deliberazione, sono tenuti all'adozione di un Piano di Azione Comunale (PAC), contenente gli interventi di tipo strutturale, riportati al comma 2, lettera a), aventi carattere permanente e finalizzati al miglioramento nonché al mantenimento della qualità dell'aria ambiente attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera e che, ai sensi dell'art. 17, comma 5, l.r. 9/2010, provvedano all'approvazione dei rispettivi PAC entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente Deliberazione e al successivo invio al Settore regionale competente;

Ritenuto necessario istituire un tavolo di coordinamento tra Comuni e Regione al fine di confrontarsi periodicamente in merito all'attuazione degli interventi previsti all'interno dei PAC nonché alla programmazione dei relativi controlli;

Considerato inoltre che nel corso della valutazione, per alcuni comuni dell'area di superamento "Piana lucchese" è emersa l'esigenza di ulteriori approfondimenti in merito allo stato della qualità dell'aria da indagare attraverso campagne di misura da parte di ARPAT della durata necessaria al fine di neutralizzare l'effetto meteorologico, fermo restando che, per il principio di precauzione, tali comuni sono stati confermati in suddetta area di superamento come riportato nell'allegato 1;

Considerato altresì che qualora le campagne di misura svolte da ARPAT nei comuni dell'area di superamento piana lucchese non dovessero confermare la criticità relativa al PM10 per i comuni oggetto di approfondimento si procederà, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale di riferimento, con le opportune modifiche alla presente deliberazione per un corretto adeguamento;

Ritenuto inoltre di valutare la possibilità di assumere successivi atti per l'esclusione, dall'elenco dei comuni critici, dei comuni dell'area di superamento Prato-Pistoia nonché dei Comuni di Livorno e Siena qualora non si registrino ulteriori superamenti dei limiti consolidando così l'effettivo superamento delle criticità per un periodo di almeno 5 anni;

Visto che il superamento dei valori obiettivo in Regione Toscana è relativo al solo ozono, inquinante di natura totalmente secondaria che si forma in atmosfera attraverso reazioni chimiche a partire da precursori emessi in aree anche molto distanti dalle stazioni ove viene misurato lo stesso superamento;

Ritenuto quindi che il contenimento dei livelli di ozono non sia perseguibile attraverso i PAC e che le misure da intraprendere sono quelle previste dal Piano regionale per la Qualità dell'aria ambiente (PRQA) approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 18.07.2018, n. 72;

Ritenuto opportuno di proseguire, in collaborazione con LaMMA e ARPAT, nel servizio di informazione al pubblico "Servizio Ozono" con la previsione dei possibili eventi critici e con l'indicazione delle buone norme da tenere in considerazione per ridurre gli effetti sulla salute demandando a successivo decreto dirigenziale del settore competente le modalità operative per l'attivazione di tale servizio;

Ricordato che sulla base di quanto indicato dalla direttiva 2008/50/CE, le stazioni di riferimento in grado di fornire elementi utili per valutare l'esposizione della popolazione ai fini della protezione della salute umana, risultano essere quelle di tipo urbana-fondo, periferica-fondo e rurale-fondo come indicato anche nell'allegato D della DGR 964/2015;

Considerato che ARPAT, sulla base delle linee guida di cui all'allegato D della DGR 964/2015, deve indicare le situazioni a rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dal d.lgs. 155/2010, secondo i disposti di cui all'art. 13, commi 1 e 2, della l.r. 9/2010;

Considerato che con nota PEC prot. in arrivo 0422928 del 07.11.2022 ARPAT ha trasmesso il rapporto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della l.r. 9/2010, sono indicate, per ciascun inquinante, le stazioni che hanno rilevato situazioni a rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme degli indicatori a breve termine stabiliti dal d.lgs. 155/2010;

Considerato che il citato rapporto di ARPAT indica come il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme sussiste esclusivamente per il materiale particolato fine PM10 relativamente al superamento del valore limite giornaliero;

Considerato che il Settore regionale Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamento Atmosferico, sulla base del predetto rapporto e tenendo conto della rappresentatività territoriale delle stazioni di misura della rete regionale di rilevamento, ha potuto individuare le aree di superamento ed i rispettivi comuni nel cui territorio sono individuate le situazioni di rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme degli indicatori a breve termine, nonché le rispettive stazioni di fondo di riferimento per la gestione delle situazioni a rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme, così come indicati nell'allegato 3, parte integrante della presente deliberazione;

Considerato che i PAC dei comuni nel cui territorio sono individuate le situazioni di rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme di cui al d.lgs. 155/2010, devono contenere anche gli interventi contingibili, di cui al comma 2, lettera b), dell'art. 12, della l.r. 9/2010, da adottare al fine di limitare il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e la durata degli stessi, così come indicato nell'art. 13 comma 3 della l.r. 9/2010;

Considerato che, al fine di ridurre il rischio di eccedere i 35 superamenti ammessi nell'arco di un anno civile, i Sindaci, dei Comuni nei quali sono state individuate tali situazioni, così come riportati nell'allegato 3, quali autorità competenti alla gestione delle situazioni a rischio di superamento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della l.r. 9/2010, devono attivare interventi che limitino le emissioni in atmosfera degli inquinanti che contribuiscono all'insorgenza del rischio di superamento;

Considerato che per limitare il rischio di eccedere i 35 superamenti ammessi nell'arco di un anno civile occorre intervenire con congruo anticipo predisponendo interventi in maniera graduale, proporzionata e della durata necessaria ad esplicare effetti in termini di riduzione dei livelli di concentrazione;

Considerato inoltre che risulta necessario predisporre modalità di comunicazione dei provvedimenti alla popolazione al fine di poterne orientare i comportamenti ed assicurare la necessaria informazione in merito alla loro attivazione, durata e termine;

Ritenuto opportuno confermare i criteri per l'attivazione degli interventi contingibili così come già individuati dalla DGR 814/2016 e riportati nell'allegato 4, parte integrante della presente deliberazione, secondo i quali i Sindaci dei comuni di cui al punto precedente, attivano i conseguenti interventi a seguito della comunicazione da parte di ARPAT del superamento del valore limite;

Ritenuto opportuno confermare le modalità già stabilite con l'allegato C della DGR 814/2016 e riportate nell'allegato 5, parte integrante della presente deliberazione con cui ARPAT comunica il superamento del valore limite ai comuni interessati e contestualmente anche alle AUSL competenti

per territorio, ed alla Regione per l'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 13 comma 3bis della l.r. 9/2010;

Viste le DGR 907/2020 e 1075/2021 che danno attuazione alle disposizioni di cui alla l.r. 74/2019;

Ritenuto di abrogare la DGR 1182/2015 “Nuova identificazione delle aree di superamento, dei Comuni soggetti all'elaborazione ed approvazione dei PAC e delle situazioni a rischio di superamento, ai sensi della l.r. 9/2010. Revoca DGR 1025/2010, DGR 22/2011” e la DGR 814/2016 “l.r. 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria-ambiente. Aggiornamento linee guida per la predisposizione dei Piani di Azione Comunale (PAC) e modalità di attivazione interventi contingibili e urgenti. Revoca DGR 959/2011 e sostituite integralmente dalla presente;

Visto il parere espresso dal Comitato di direzione nella seduta del 10 novembre 2022;

Visto l'intesa conseguita in sede di tavolo di concertazione istituzionale svoltosi in data 3 marzo 2023 e tenuto conto degli impegni presi, come da relativo verbale, con particolare riferimento al tema del supporto finanziario alle misure di accompagnamento per i comuni critici;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di individuare le aree di superamento così come definite dall'art. 2, comma 1, lettera g) del d.lgs. 155/2010, così come riportate nell'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione;

2) di individuare i Comuni tenuti all'elaborazione e all'approvazione dei PAC di cui all'art. 12 comma 2, lettera a, della l.r. 9/2010, come riportato nell'allegato 2, parte integrante della presente deliberazione;

3) di individuare i Comuni tenuti all'inserimento nei propri PAC anche degli interventi contingibili, di cui all'art. 12 comma 2, lettera b, della l.r. 9/2010, come riportati nell'allegato 3, parte integrante della presente deliberazione, e nei rispettivi Sindaci l'autorità competente ai sensi dell'art. 3, comma 4, della l.r. 9/2010, tenuti all'adozione, degli interventi contingibili al fine di limitare il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e la durata degli stessi;

4) di stabilire le modalità per l'attivazione degli interventi contingibili riportati nell'allegato 4, parte integrante della presente deliberazione, secondo i quali i Sindaci dei comuni di cui al precedente punto 3), attivano i conseguenti interventi a seguito della comunicazione da parte di ARPAT del superamento del valore limite;

5) di istituire un tavolo di coordinamento tra Comuni, Province interessate, Città metropolitana di Firenze, Anci, Upi e Regione al fine di confrontarsi periodicamente in merito all'attuazione degli interventi previsti all'interno dei PAC nonché alla programmazione dei relativi controlli;

6) di prevedere, come riportato in narrativa, che qualora le campagne di misura svolte da ARPAT nei comuni dell'area di superamento “Piana lucchese” non dovessero confermare l'attuale composizione, saranno apportate le opportune modifiche alla presente deliberazione per un corretto adeguamento;

7) di prevedere la possibilità di assumere successivi atti per l'esclusione, dall'elenco dei comuni critici, dei comuni dell'area di superamento Prato-Pistoia nonché dei Comuni di Livorno e Siena qualora non si registrino ulteriori superamenti dei limiti consolidando così l'effettivo superamento delle criticità per un periodo di almeno 5 anni;

8) di confermare le modalità di comunicazione di ARPAT all'autorità competente delle situazioni di rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme dei singoli inquinanti secondo quanto indicato nel documento "Modalità di comunicazione all'autorità competente dell'indice di criticità della qualità dell'aria (ICQA)" così come riportato nell'allegato 5 parte integrante della presente deliberazione;

9) di stabilire che i Sindaci adottino, entro le 24 ore successive alla ricezione della comunicazione di ARPAT in merito al raggiungimento del valore 2 relativo all'indice di criticità della qualità dell'aria (ICQA), gli interventi contingibili individuati di cui al precedente punto 3), fatta salva la potestà del Sindaco di intervenire con ulteriore anticipo nei casi in cui lo riterrà opportuno, per quanto di competenza, anche in relazione al perdurare del fenomeno e della relativa intensità;

10) di stabilire che nel caso di inadempienza dei Sindaci all'adozione degli interventi di cui al precedente punto 7), il Presidente della Giunta regionale diffida il Sindaco a provvedere nelle 24 ore successive. Trascorso tale termine senza che il Sindaco abbia ottemperato alla diffida, il Presidente della Giunta regionale esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 13 comma 2bis della l.r. 9/2010 e previsto dall'art. 1 comma 4 della l.r. 74/2019, adottando le predette misure. Tale potere sostitutivo può essere esercitato anche su specifica e motivata richiesta dei Sindaci dei Comuni di cui all'allegato 2;

11) di approvare ai sensi della legge regionale n. 9/2010 art. 2 comma 2 lettera g) quali linee guida di carattere tecnico, criteri e modalità per l'elaborazione dei PAC, il documento tecnico di cui allegato 6 "Linee guida per la redazione dei piani di azione comunale (PAC)" parte integrante della presente deliberazione;

12) di confermare il servizio di informazione al pubblico "Servizio Ozono", a cura di LaMMA e ARPAT, con la previsione dei possibili eventi critici e con l'indicazione delle buone norme da tenere in considerazione per ridurre gli effetti sulla salute;

13) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 5 della l.r. 9/2010, il termine di 180 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione entro cui i comuni di cui al punto precedente devono approvare i rispettivi PAC;

14) di confermare gli indirizzi per l'Agglomerato di Firenze di cui all'allegato A) della Deliberazione n.1413 del 16.11.2020 "Esclusione dell'Agglomerato di Firenze dalle aree di superamento critiche per il materiale particolato fine (PM10) ai sensi dell'art. 12 della l.r. 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente";

15) di sostituire e abrogare le Deliberazioni 1182/2015 "Nuova identificazione delle aree di superamento, dei Comuni soggetti all'elaborazione ed approvazione dei PAC e delle situazioni a rischio di superamento, ai sensi della l.r. 9/2010. Revoca DGR 1025/2010, DGR 22/2011" e 814/2016 "l.r. 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria-ambiente. Aggiornamento linee guida per la predisposizione dei Piani di Azione Comunale (PAC) e modalità di attivazione interventi contingibili e urgenti. Revoca DGR 959/2011";

16) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano aggiuntivi oneri a carico del bilancio regionale rispetto ai finanziamenti riconosciuti dalla regione ad ARPAT nell'ambito delle attività

istituzionali per la verifica della rappresentatività territoriale della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria;

17) di stabilire l'entrata in vigore del presente atto dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis, della l.r. 23/2007 nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18, della legge regionale 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
RENATA LAURA CASELLI

Il Direttore
EDO BERNINI